

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 16 dicembre 2021, n. 517**“Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico” dell’Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO l’articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77/2021, convertito nella legge 29 luglio 2021, n.108, ed in particolare il comma 1, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo e il comma 5 che dispone che i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l’assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l’Unione europea;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare la misura M2C4 - I4.1 “*Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico*” del PNRR che prevede una dotazione di 2.000 milioni di euro per la realizzazione di investimenti in infrastrutture idriche primarie e per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico, finalizzati in particolare a importanti aree urbane, alla sicurezza e alla resilienza della rete, compreso l’adattamento ai cambiamenti climatici, esclusa la costruzione di nuove dighe, la capacità di trasporto dell’acqua;

VISTO il traguardo M2C4-28 che prevede entro il 30 settembre 2023 l’avvenuta notifica dell’aggiudicazione degli appalti pubblici per un totale di 2.000 milioni di euro per investimenti in infrastrutture idriche primarie e per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico e l’obiettivo M2C4-29 che prevede entro il 31 marzo 2026 l’incremento della sicurezza dell’approvvigionamento idrico e della resilienza dell’infrastruttura idrica in almeno 25 sistemi idrici complessi;

VISTA la specificazione per la misura M2C4 - I4.1 “*Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico*” del PNRR che prevede che i criteri di selezione degli interventi devono garantire che l’investimento contribuisca appieno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici con un coefficiente per il calcolo del sostegno pari al 40%, conformemente all’allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che, per la realizzazione della misura M2C4 - I4.1 “*Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico*” assegna (Tabella A) al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l’importo di 2.000 milioni di euro, di cui 1.100 milioni di euro per progetti in essere;

VISTO il comma 516-ter dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, introdotto dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;

CONSIDERATO che:

- le risorse dei progetti in essere ancora da programmare derivano da quelle per l’attuazione del Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico per le annualità 2020-2026 per la sezione Invasi e per le annualità 2021-2026 per la sezione Acquedotti, per l’importo complessivo pari a 710.000.000,00 euro, a valere sulle risorse del capitolo di bilancio n. 7281 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili così distinti: 148.300.000,00 euro per l’annualità 2021, 91.600.000,00 euro per l’annualità 2022, 92.200.000,00 euro per l’annualità 2023, 98.400.000,00 euro per l’annualità 2024, 116.800.000,00 euro per l’annualità 2025, 112.500.000,00 euro per l’annualità 2026, oltre le somme richieste in corso di iscrizioni per l’annualità 2020-2022 per l’importo di 50.300.000,00 euro;
- i progetti in essere già programmati sono relativi ad interventi finanziati a valere sul 1° Stralcio del Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione Invasi e sezione Acquedotti e

sul Piano operativo Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Linea d'azione: Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Dighe;

RITENUTO di individuare gli interventi cui assegnare prioritariamente le risorse nell'ambito di quelli proposti dalle Autorità di bacino distrettuale, nonché dagli Enti di Governo d'Ambito, nel rispetto dei vincoli imposti dal PNRR per la linea d'investimento M2C4 – I4.1 *“Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico”*;

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto previsto dal PNRR, ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 2 decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n.108, almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, è destinato alle Regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR;

CONSIDERATO che il principio di «non arrecare un danno significativo» è definito, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punto 6), del Regolamento (UE) 2021/21, come segue: *“non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all’obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852”*;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTA la circolare n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO l'articolo 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: *“Codice dei contratti pubblici”*, e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1,*

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTA la nota prot. n. 41358 in data 11 novembre 2021 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con la quale, a seguito di istruttoria congiunta della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche e della Struttura Tecnica di Missione del Ministero, con l'Autorità di regolazione per energia reti ambiente (ARERA) e le Autorità di bacino distrettuali, espletata in linea con gli obiettivi della Misura e delle tempistiche previste dal Piano, è stato proposto l'elenco degli interventi eleggibili per il riparto delle risorse previsto per la linea d'investimento del PNRR M2C4 – I4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico";

RITENUTO opportuno, al fine di ridurre i tempi procedurali, definire le modalità di gestione delle risorse direttamente nel presente decreto anziché in specifiche Convenzioni stipulate dal Ministero con i singoli enti beneficiari del contributo;

SENTITO il Ministro della transizione ecologica, giusta nota prot. n. 25620 in data 23 novembre 2021;

SENTITO il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, giusta nota prot. n. 648391 in data 9 dicembre 2021;

SENTITO il Ministro della cultura, giusta nota prot. n. 32420 in data 17 novembre 2021;

SENTITO il Ministro dell'economia e delle finanze, giusta nota prot. n. 25050 in data 14 dicembre 2021 di trasmissione del parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. n. 297920 in data 10 dicembre 2021;

SENTITA l'Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente, giusta nota prot. n. 45699 in data 3 dicembre 2021 di trasmissione del parere 2 dicembre 2021, n. 554/2021/I/idr;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 2 dicembre 2021 Rep. Atti n. 202/CU del 2 dicembre 2021;

DECRETA

Articolo 1

(Assegnazione e riparto delle risorse)

1. In attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le risorse destinate alla misura M2C4 - I4.1 "*Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico*", per la parte di risorse aggiuntive da programmare sul PNRR, sono ripartite tra gli interventi di cui all'Allegato 1 e assegnate ai soggetti attuatori indicati nel medesimo allegato.
2. In attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le risorse destinate alla misura M2C4 - I4.1 "*Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico*", per la parte di progetti in essere da programmare e da rendicontare sul PNRR, sono ripartite tra gli interventi di cui all'Allegato 2 e assegnate ai soggetti attuatori indicati nel medesimo allegato.
3. In attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le risorse destinate alla misura M2C4 - I4.1 "*Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico*", per la parte di progetti in essere già programmati e rendicontabili sul PNRR, sono ripartite tra gli interventi di cui all'Allegato 3 e già assegnate ai soggetti attuatori indicati nel medesimo allegato.
4. Gli elenchi sono redatti tenendo conto, complessivamente, della riserva del 40% delle risorse per le Regioni del Mezzogiorno di cui all'articolo 2, comma 6bis, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 2

(Modalità di utilizzo delle risorse)

1. In attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le risorse destinate alla misura M2C4 - I4.1 "*Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico*" sono finalizzate all'incremento della sicurezza dell'approvvigionamento idrico e della resilienza dell'infrastruttura idrica in almeno 25 sistemi

idrici complessi entro il 31 marzo 2026 attraverso la realizzazione di investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento. Gli investimenti sono finalizzati, in particolare, ad incrementare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico di importanti aree urbane, la sicurezza e la resilienza delle reti, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici, esclusa la costruzione di nuove dighe, e la capacità di trasporto della risorsa.

2. I soggetti attuatori di cui agli allegati al presente decreto si impegnano, in relazione ai relativi interventi, a raggiungere i traguardi e gli obiettivi nel rispetto delle relative condizionalità e nei tempi previsti dal PNRR, nonché delle eventuali ed ulteriori condizionalità ivi previste.
3. I soggetti attuatori si impegnano altresì a rispettare le disposizioni per la gestione, controllo e valutazione, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 e ad inserire nella documentazione di gara i necessari elementi volti a garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo come previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 - sistema di "*Tassonomia per la finanza sostenibile*" e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per l'investimento di competenza. A tal fine, i progetti devono essere corredati di verifica ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora previsto dalla normativa vigente, e di compatibilità con il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.
4. I soggetti attuatori attestano, anche tramite il monitoraggio di cui all'articolo 8 del presente decreto, che gli interventi finanziati non sono né saranno oggetto, per la quota ammissibile a finanziamento con il presente decreto, di altri finanziamenti diversi da quelli di cui alla misura M2C4 - I4.1 del PNRR.
5. Le risorse assegnate sono utilizzate esclusivamente per la copertura delle spese inerenti all'intervento oggetto di finanziamento riportate nel quadro economico di cui al successivo articolo 4.
6. Il soggetto attuatore, all'atto dell'esecuzione dell'intervento, se del caso, si impegna a produrre la documentazione attestante la garanzia dell'effettiva sussistenza del cofinanziamento.
7. Il soggetto attuatore si impegna a garantire il completo finanziamento dell'intervento di propria competenza per eventuali ulteriori costi non coperti dal contributo di cui al presente decreto.
8. Le risorse assegnate non possono essere destinate alla copertura di oneri risarcitori o per contenzioso.

Articolo 3 **(Attuazione degli interventi)**

1. L'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione degli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3 deve essere effettuata entro il **30 settembre 2023**, pena la revoca del finanziamento.

2. Gli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3 devono essere completati entro il **31 marzo 2026**, pena la revoca del finanziamento.
3. Gli interventi sono attuati, nel rispetto della normativa vigente, dai soggetti attuatori direttamente designati.
4. Resta fermo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
5. Le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono verificate attraverso il monitoraggio di cui all'articolo 8.
6. Le somme già trasferite dal bilancio dello Stato e non utilizzate nei termini di cui alle scadenze fissate dal presente decreto sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 4

(Verifica delle progettazioni, valutazione di congruità della spesa e accettazione del finanziamento)

1. Con riferimento agli interventi previsti negli Allegati 1 e 2 di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai sensi del successivo articolo 10, i soggetti attuatori trasmettono alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:
 - a) dichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR e di esplicita conferma della volontà di accedere al finanziamento;
 - b) le proprie informazioni anagrafiche, i budget previsionali con le tipologie di costi previsti, il cronoprogramma di attuazione e di spesa con la specifica temporale coerente con le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del presente decreto ed il quadro economico dell'intervento, utilizzando il modello che la stessa Direzione trasmette, con successivo provvedimento, ai soggetti attuatori;
 - c) la documentazione progettuale, firmata dal Legale Rappresentante del soggetto attuatore, ai fini delle verifiche tecnico-economiche di competenza del Ministero.
2. Per i progetti ammessi a finanziamento, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro 60 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 1, provvede a definire il cronoprogramma di riferimento per l'erogazione dei contributi in conformità delle previsioni di cui al successivo articolo 5, anche in relazione alla definizione dei co-finanziamenti laddove previsti, e provvede ad adottare l'atto di ammissione a finanziamento.
3. Con riferimento agli interventi previsti nell'Allegato 3 di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ai sensi del successivo articolo 10, i soggetti attuatori trasmettono alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:

- a) dichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR e di esplicita conferma della volontà di accedere al finanziamento;
 - b) lo stato di attuazione dell'intervento e il cronoprogramma procedurale e di spesa.
4. Il soggetto attuatore, mediante perizie, potrà disporre, conformemente alla normativa vigente, le variazioni che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell'opera, riducendo al minimo le variazioni rispetto al progetto originario finanziato. Ogni eventuale variante in corso d'opera dovrà essere debitamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto della normativa vigente e trasmessa dal soggetto attuatore alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
 5. In caso di eventuali ulteriori oneri che dovessero risultare necessari per la realizzazione di quanto previsto si applica il comma 7 dell'articolo 2 del presente decreto.

Articolo 5

(Modalità di erogazione delle risorse)

1. Le risorse sono erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi e saldo, a seguito di istanza da parte dei soggetti attuatori, inoltrate al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel rispetto delle modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel limite delle risorse annualmente disponibili.
2. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con successivo provvedimento, trasmette ai soggetti attuatori i format per la richiesta delle erogazioni di cui al comma 1. Tali format possono essere precompilati, in parte, utilizzando i dati di monitoraggio di cui all'articolo 8 del presente decreto.

Articolo 6

(Verifiche)

1. Ai fini dell'audit e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e nazionale, tutti i soggetti di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2021/241, nonché il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Servizio Centrale per il PNRR, l'Ufficio di audit del PNRR di cui all'articolo 7 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e gli altri soggetti con compiti istituzionali di controllo della spesa, hanno accesso ai dati e ai documenti necessari per esercitare le loro funzioni.
2. I soggetti attuatori consentono l'esercizio delle funzioni di controllo, audit e verifica, anche con accesso in loco, e mantengono disponibile la documentazione a supporto secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si riserva di effettuare verifiche a campione, anche in loco, sull'attuazione degli interventi e sull'effettivo utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1.

4. I soggetti attuatori dovranno consentire l'accesso a tutta la documentazione ed assicurare l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.
5. I soggetti attuatori dovranno mostrare in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti: "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU".
6. In caso di violazioni accertate a seguito di attività di controllo il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla revoca dei finanziamenti. Qualora le risorse risultino già trasferite dal bilancio dello Stato si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del presente decreto.

Articolo 7 (Collaudo)

1. Il collaudo dell'intervento oggetto del finanziamento sarà effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia.
2. Il soggetto attuatore comunica l'avvenuta approvazione degli atti di collaudo degli interventi al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, certificando sotto la propria esclusiva responsabilità che l'intervento è ultimato e collaudato in ogni sua parte, trasmettendo copia conforme del collaudo stesso e del relativo atto di approvazione.
3. Almeno uno dei componenti della commissione di collaudo di cui al comma 1 dovrà essere un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Articolo 8 (Monitoraggio e rendicontazione)

1. Il soggetto attuatore, ovvero il titolare del CUP, effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto la voce: "M2C4 - I4.1 *“Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico”* valorizzando l'indicatore fisico associato al valore target previsto.
2. Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1 avvengono con le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle condizionalità richieste per lo specifico investimento.

Articolo 9 (Utilizzo delle economie)

1. Le economie restano prioritariamente nella disponibilità dei soggetti attuatori fino al completamento di ciascun intervento, per garantire la copertura di eventuali imprevisti, nonché per permettere la realizzazione degli stessi fino al completo e compiuto conseguimento di milestone e target della misura M2C4 –I4.1 del PNRR, ferme restando le procedure previste dal

presente decreto e quanto normato dall'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

2. A seguito del completamento di cui al comma precedente, le economie finali, entro 60 giorni dal collaudo dei lavori, sono versate sul conto di tesoreria indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 10
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto nel presente decreto, s'intendono espressamente richiamate le disposizioni contenute nelle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR di cui alla circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

ENRICO GIOVANNINI

Allegati:

[Allegato 1](#) - Risorse aggiuntive PNRR (€900.000.000,00)

[Allegato 2](#) - Risorse fino al 2026 su legislazione vigente da programmare - Piano Nazionale settore idrico - sezione "Invasi" e sezione "Acquedotti" (€710.000.000,00)

[Allegato 3](#) - Risorse già programmate su legislazione vigente (interventi coerenti ed imputabili sul PNRR)